

Bruxelles, 30 maggio 2016
(OR. en)

9611/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0152 (COD)**

MI 396
TELECOM 104
DIGIT 60
CONSOM 130
IND 116
COMPET 339
ENT 102
POSTES 3
JUSTCIV 155
PI 64
CODEC 772
IA 31

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 289 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 289 final.

All.: COM(2016) 289 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.5.2016
COM(2016) 289 final

2016/0152 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 173 final}

{SWD(2016) 174 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La strategia per il mercato unico digitale¹ adottata nel maggio 2015 e la strategia per il mercato unico², adottata nell'ottobre 2015, annunciavano un'iniziativa legislativa per contrastare i blocchi geografici ingiustificati e combattere sotto ogni aspetto le discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza o stabilimento (per semplicità indicati entrambi nella presente relazione come “**residenza**”).

L'obiettivo generale della presente proposta è offrire ai clienti un migliore accesso a beni e servizi nel mercato unico, evitando le discriminazioni dirette e indirette da parte di venditori che attuano artificialmente una segmentazione del mercato basata sulla residenza dei clienti. I clienti sperimentano queste disparità di trattamento quando effettuano acquisti online, ma anche quando si recano in altri Stati membri per acquistarsi beni o servizi.

Nonostante l'attuazione del principio di non discriminazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE³ (“direttiva sui servizi”), i clienti si trovano ancora ad affrontare rifiuti e condizioni di vendita diverse, ad esempio a livello di prezzi, negli acquisti transfrontalieri di beni o servizi. Ciò è dovuto principalmente all'incertezza su quali siano i criteri oggettivi che giustificano un trattamento diversi dei clienti da parte dei venditori. Per rimediare a questo problema venditori e clienti dovrebbero avere maggiore chiarezza circa le situazioni in cui una disparità di trattamento in base alla residenza non è giustificabile.

La presente proposta vieta il blocco dell'accesso ai siti web e altre interfacce online e il reindirizzamento dei clienti dalla versione di un paese a quella di un altro. Essa inoltre proibisce la discriminazione dei clienti in quattro casi specifici di vendita di beni e servizi e non consente l'elusione di tale divieto di discriminazione attraverso accordi sulle vendite passive. Poiché tali pratiche interessano sia i consumatori che le imprese in quanto utilizzatori finali di beni o servizi, entrambi dovrebbero beneficiare delle norme previste nella presente proposta. Tuttavia, le transazioni in cui beni o servizi vengono acquistati da un'impresa per essere rivenduti dovrebbero essere escluse per consentire agli imprenditori di organizzare i loro sistemi distributivi in conformità con il diritto europeo della concorrenza.

La proposta non riguarda la fissazione dei prezzi in quanto tale e i venditori, di conseguenza, restano liberi di fissare i propri prezzi in modo non discriminatorio. Né riguarda la tariffazione dinamica, in cui i venditori adattano le loro offerte nel corso del tempo, in funzione di una serie di fattori che non sono legati alla residenza dei clienti.

¹ COM (2015) 192 final.

² COM (2015) 550 final.

³ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il principio del paese di origine di cui alla direttiva 2000/31/CE⁴ (“direttiva sul commercio elettronico”) ha consentito agli operatori che forniscono servizi della società dell’informazione di operare a livello transfrontaliero e di prestare i loro servizi in base alle norme applicabili nel loro paese di stabilimento. Inoltre, la direttiva sui servizi prevede diritti per i destinatari dei servizi e mira a garantire, ai sensi dell’articolo 20, che i prestatori di servizi stabiliti nell’Unione non trattino i clienti in modo diverso, direttamente o indirettamente, in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza. Tuttavia, l’articolo 20 non affronta a sufficienza la discriminazione dei clienti e non ha ridotto l’incertezza giuridica. Di conseguenza, è stato difficile applicare la norma della non discriminazione nella pratica. La presente proposta stabilisce, a scanso di dubbi, che, in caso di conflitto con l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, prevalgono le disposizioni del presente regolamento.

Vi sono anche altre disposizioni che vietano la discriminazione, in particolare mediante il rifiuto dell’accesso a siti web o il reindirizzamento per motivi legati alla residenza, ad esempio nel settore dei trasporti.⁵

Per quanto riguarda la non discriminazione nell’uso dei mezzi di pagamento, il regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già ai gestori di richiedere che i pagamenti vengano effettuati da conti bancari di un determinato Stato membro. Tale principio non è previsto per altri mezzi di pagamento. Il regolamento (UE) n. 2015/71 ha facilitato l’uso delle carte di credito fissando un massimale per le commissioni interbancarie sui pagamenti tramite carte. La direttiva (UE) 2015/2366⁶ ha inoltre spianato la strada alla piena integrazione del mercato dei pagamenti al dettaglio nell’UE. Il presente regolamento si spinge oltre impedendo agli operatori di applicare condizioni di pagamento diverse in base alla residenza del cliente. È importante ricordare, tuttavia, che gli operatori sono liberi di decidere quali mezzi di pagamento accettare dai clienti locali e stranieri.

La proposta è compatibile con l’attuale diritto dell’Unione sulla legislazione applicabile e sulla giurisdizione⁷.

⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

⁵ L’articolo 1, lettera a), e l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e nel regolamento (UE) n. 1177/2010 concernente i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne stabiliscono il principio di non discriminazione. Gli articoli 23, paragrafo 2, e 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei sanciscono la non discriminazione nel settore del trasporto aereo.

⁶ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE.

⁷ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

- **Coerenza con le altre normative dell’Unione**

La presente proposta integra altre iniziative nell’ambito delle strategie per il mercato unico digitale e per il mercato unico, e mira a creare condizioni adeguate per migliorare l’accesso ai servizi per i consumatori e le imprese in tutta l’Unione.

Tali iniziative comprendono la proposta di una “direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale”⁸ e di una “direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni”⁹. Tali proposte mirano a raggiungere il massimo grado di armonizzazione nei settori interessati. Una volta adottate, ridurranno ulteriormente le differenze esistenti nella legislazione per la tutela dei consumatori degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni cui i consumatori hanno diritto in caso di beni o di contenuti digitali difettosi.

Inoltre, la proposta di un “regolamento sui servizi di consegna transfrontaliera “ mira ad accrescere la trasparenza dei prezzi e la sorveglianza regolamentare in materia. I consumatori e le piccole imprese, affermano che i problemi legati ai servizi di consegna, in particolare i prezzi elevati, impediscano loro di incrementare le vendite o di effettuare più acquisti da altri Stati membri. La proposta di una revisione del “regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori” mira a migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori e a fornire un meccanismo più efficace per l’applicazione transfrontaliera dei reclami dei consumatori. La pubblicazione di entrambe queste iniziative è inoltre prevista per il 25 maggio 2016. L’iniziativa sull’estensione della procedura elettronica unica per la registrazione dell’IVA mira a semplificare ulteriormente gli scambi transfrontalieri grazie alla riduzione degli oneri amministrativi di registrazione e di pagamento dell’IVA a carico degli operatori.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull’articolo 114 del TFUE. Questo articolo conferisce all’UE il potere di adottare misure che hanno per oggetto l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione, tra l’altro, di beni e servizi. Gli sforzi volti ad eliminare tali ostacoli possono essere vanificati da quelli frapposti da privati, che segmentano il mercato interno in base ai confini nazionali. Ciò è ancora più problematico nel contesto del mercato interno in una situazione in cui le pertinenti legislazioni degli Stati membri non sono sufficientemente chiare, uniformi ed efficaci per lottare contro tali ostacoli. La presente proposta riguarda pertanto le pratiche che ostacolano la libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato interno.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L’accesso a beni e servizi su base non discriminatoria nel mercato interno è essenzialmente una questione transfrontaliera. L’intervento dell’UE è necessario per evitare discriminazioni in base alla residenza nelle transazioni commerciali transfrontaliere. L’intervento legislativo degli Stati membri non è sufficiente a garantire la non discriminazione in situazioni

⁸ COM(2015) 634 final, proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale.

⁹ COM(2015) 635 final, proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni.

transfrontaliere. In termini di efficacia, solo un intervento dell'Unione europea può garantire che le condizioni per l'accesso dei clienti a beni e servizi non varino da un luogo all'altro dell'Unione. L'azione dell'UE assicurerà una maggiore certezza giuridica chiarendo le situazioni in cui una disparità di trattamento in base alla residenza è considerata discriminatoria e pertanto vietata.

- **Proporzionalità**

La proposta mira a facilitare l'accesso ai beni e ai servizi in tutta l'Unione e istituisce, in particolare, obblighi specifici per i venditori a non discriminare i clienti sulla base della residenza in circostanze determinate. Tali obblighi non vanno al di là di quanto è necessario per risolvere i problemi individuati e sono limitati alle situazioni descritte nella proposta. Inoltre, la proposta accresce la certezza giuridica per gli operatori chiarendo gli obblighi esistenti e specificando i casi in cui i clienti devono essere trattati allo stesso modo quando effettuano acquisti transfrontalieri. La proposta, infine, non impone costi sproporzionati agli operatori, ma comporta perlopiù costi una tantum di adeguamento.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Uno strumento non vincolante, come una raccomandazione o degli orientamenti, potrebbe favorire sviluppi di mercato in questo settore, tuttavia la sua efficacia potrebbe essere molto limitata. Gli orientamenti della Commissione¹⁰ sull'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi dell'8 giugno 2012 forniscono chiarimenti anche su situazioni specifiche come quelle interessate dalla presente proposta. Tuttavia, gli Stati membri non hanno modificato le legislazioni nazionali in modo da garantire maggiori diritti ai clienti o intensificare i controlli, né gli operatori hanno modificato la loro prassi.

Per questo motivo solo uno strumento legislativo può affrontare efficacemente i problemi individuati. Un regolamento è preferibile, in quanto è direttamente applicabile negli Stati membri, istituisce lo stesso livello di obblighi per i privati, e consente l'applicazione uniforme delle norme sulla non discriminazione in base alla residenza in tutti gli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Un'ampia consultazione pubblica si è svolta dal 24 settembre al 28 dicembre 2015. A consumatori, imprese, associazioni e Stati membri è stato chiesto di esprimere un parere a riguardo. Le risposte pervenute sono state 433. I risultati della consultazione sono stati pubblicati e sono riportati anche nella valutazione d'impatto. Inoltre, all'inizio del 2015, la Commissione ha tenuto ampie discussioni con le parti interessate (consumatori, imprese, associazioni dei consumatori e delle imprese e autorità nazionali), anche attraverso seminari con le parti interessate, per valutare diverse possibilità di intervento dell'UE e il loro impatto. Il 18 febbraio 2016 la Commissione ha organizzato un seminario ad Amsterdam per discutere gli esiti della consultazione pubblica e le possibili vie da seguire.

¹⁰ SWD(2012) 146 final, documento di lavoro dei servizi della Commissione per la determinazione di orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ("direttiva servizi").

La stragrande maggioranza dei consumatori, effettuando acquisti in un altro paese dell'UE, ha riscontrato l'esistenza di blocchi o di altre restrizioni di natura geografica. I beni e servizi maggiormente interessati dal blocco geografico sono articoli di abbigliamento, calzature e accessori, supporti informativi materiali (libri), hardware per computer e apparecchi elettronici, biglietti aerei, noleggio auto, contenuti digitali come i servizi di streaming, giochi e software per computer, e-book e MP3. La maggioranza dei consumatori e delle imprese ritiene che gli operatori dovrebbero informare i consumatori delle restrizioni alle vendite. I consumatori si sono espressi a favore dell'ipotesi di imporre agli operatori di accettare le transazioni commerciali transfrontaliere, senza però alcun obbligo di consegna. La maggioranza delle imprese è contraria all'obbligo di vendere ed effettuare consegne in tutta l'UE e sottolinea l'importanza di adattare i prezzi ai diversi mercati nazionali e la necessità di rispettare la loro libertà contrattuale. La grande maggioranza degli intervistati di tutti i gruppi concorda sulla necessità di miglioramenti per quanto riguarda l'applicazione delle norme e degli obblighi di informazione¹¹.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha avviato un vasto studio di acquisti simulati (mystery shopping), in cui sono stati analizzati circa 10 500 siti nell'UE e ha realizzato un modello delle situazioni tipiche degli acquisti transfrontalieri. Un'indagine Eurobarometro del 2016 sulle relazioni tra imprese ha rivelato che, in quanto utenti finali di prodotti e servizi, le imprese si trovano ad affrontare limitazioni analoghe a quelle dei consumatori. La Commissione ha esaminato un gran numero di denunce relative ad acquisti transfrontalieri e ha effettuato una valutazione dell'articolo 20 della direttiva sui servizi. Nel maggio 2015 la Commissione ha avviato un'indagine sulla concorrenza nel settore del commercio elettronico e ha pubblicato le sue prime conclusioni nel marzo 2016¹². La Commissione ha inoltre discusso tale iniziativa con gli Stati membri nell'ambito dei gruppi di esperti dedicati alle direttive sui servizi e sul commercio elettronico.

- **Valutazione d'impatto**

Per la presente proposta¹³ è stata effettuata una valutazione d'impatto. Il 21 aprile 2016 il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo sulla nuova versione della valutazione d'impatto. Le osservazioni del comitato sono state accolte nella valutazione d'impatto finale.

La versione finale della valutazione d'impatto esamina cinque scenari e giunge alle seguenti conclusioni: l'opzione concernente una maggiore trasparenza (opzione 1) è stata presa in considerazione, ma non riuscirà a conseguire l'obiettivo da sola. Una maggiore trasparenza unita al divieto di bloccare l'accesso ai siti web (opzione 2), insieme all'eliminazione consensuale del reindirizzamento automatico, sono state ritenute vantaggiose, ma risolverebbero solo una piccola parte del problema. L'opzione preferita (opzione 3), è quella di combinare questi due elementi con la definizione di alcune situazioni specifiche in cui la geodiscriminazione non può essere giustificata (per le merci, in assenza di consegna transfrontaliera da parte dell'operatore; per i servizi prestati tramite mezzi elettronici; e per i

¹¹ La relazione riepilogativa della consultazione pubblica è pubblicata al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-geoblocking>

¹² Le prime conclusioni sono pubblicate all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html

¹³ SWD(2016)173 e SWD(2016)174.

servizi ricevuti al di fuori dello Stato membro del cliente). Un'altra opzione (opzione 4) prevedeva la redazione di un ulteriore elenco di motivazioni al fine di elaborare i principi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva sui servizi, ma è stata scartata per via della sua complessità. L'ultima opzione (opzione 5), che richiedeva agli operatori di effettuare la consegna transfrontaliera di beni materiali, è stata scartata perché imporrebbe costi sproporzionati alle imprese.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta si applica sia agli operatori che ai clienti, ossia ai consumatori e alle imprese in quanto utilizzatori finali. Tali categorie comprendono le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese. L'esenzione dalle norme per tali imprese potrebbe compromettere l'efficacia della misura, poiché la maggior parte del commercio online nell'Unione è svolta da PMI, incluse le microimprese.

La proposta avrà effetti positivi sulla competitività, migliorando l'accesso ai beni e ai servizi nell'ambito del mercato interno da parte dei consumatori e delle imprese. Per quanto riguarda il commercio internazionale, gli operatori stabiliti in paesi terzi rientrano nel campo d'applicazione del regolamento solo nella misura in cui vendono (o intendono vendere) prodotti o servizi a clienti dell'Unione.

La proposta riguarda l'ambiente online e offline, tiene conto ove opportuno dei nuovi sviluppi tecnologici ed è "pronta per il digitale e per internet".

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta in particolare gli articoli 16 (libertà d'impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli operatori sono già soggetti alle disposizioni vigenti in materia di non discriminazione ai sensi del diritto dell'UE. Gli operatori possono continuare a decidere dove e quando offrire i loro prodotti o servizi ai clienti. La loro libertà di rifiutare una richiesta di vendita o di applicare condizioni differenti è limitata solo dalle disposizioni antidiscriminatorie del presente regolamento. Gli operatori possono continuare ad avvalersi di tutti gli altri motivi per non vendere o applicare altre condizioni, ad esempio se il prodotto non è più disponibile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il regolamento prevede che la Commissione effettui revisioni periodiche dell'impatto della proposta.

La Commissione provvederà a monitorare l'applicazione del regolamento da parte degli attori del mercato in tutta l'Unione al fine di garantire un approccio coerente. Inoltre, presterà attenzione agli effetti del regolamento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 specifica l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento proposto. L'ambito di applicazione materiale della proposta è allineato per quanto possibile a quello della direttiva 2006/123/CE al fine di garantire la coerenza e la massima certezza giuridica per gli operatori e i consumatori. Ciò significa, tra l'altro, che i servizi di interesse generale non economici, i servizi di trasporto, i servizi audiovisivi, il gioco d'azzardo, i servizi sanitari e alcuni servizi sociali sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. L'ambito territoriale è delineato in modo da comprendere ugualmente gli operatori stabiliti nell'Unione europea e quelli stabiliti in paesi terzi che vendono, o intendono vendere, beni e servizi a clienti dell'Unione. L'articolo 1 fornisce inoltre agli operatori la certezza che la conformità al presente regolamento non significa di per sé che il commerciante diriga la propria attività verso un determinato Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008¹⁴ e del regolamento (UE) n. 1215/2012¹⁵, che disciplinano le questioni inerenti alla norme applicabili e alla competenza giurisdizionale.

L'articolo 2 contiene le definizioni pertinenti.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo per gli operatori di non impedire l'accesso alle loro interfacce online in base alla residenza dei clienti. Inoltre, stabilisce che per il reindirizzamento è necessario l'assenso del cliente, e impone agli operatori di mantenere il facile accesso alla versione delle interfacce online cui il cliente cercava di accedere prima di essere reindirizzato. L'operatore è esonerato da tale obbligo laddove le limitazioni dell'accesso o il reindirizzamento siano previsti dalla legge. In tali casi eccezionali l'operatore è tenuto a fornire una chiara giustificazione.

L'articolo 4 definisce tre situazioni specifiche in cui la discriminazione dei clienti sulla base della residenza è vietata. La prima riguarda la vendita di beni fisici quando l'operatore non si occupa della consegna del prodotto nello Stato membro del cliente. La seconda riguarda la prestazione di servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti. La terza situazione riguarda i servizi forniti dall'operatore in uno Stato membro diverso da quello di residenza del cliente.

L'articolo 5 stabilisce norme antidiscriminatorie specificamente per quanto riguarda i pagamenti. Tale articolo stabilisce che, in taluni casi, gli operatori economici non possono rifiutare o discriminare in altro modo gli strumenti di pagamento (ad esempio le carte di credito o di debito).

L'articolo 6 prescrive che gli accordi con gli operatori che prevedono restrizioni alle vendite passive comportanti violazioni delle norme stabilite nel presente regolamento siano automaticamente nulli. Lo scopo è evitare l'elusione di tali norme per via contrattuale.

L'articolo 7 concerne l'attuazione delle norme da parte delle autorità degli Stati membri.

L'articolo 8 impone agli Stati membri di designare uno o più organismi che forniscano assistenza pratica consumatori nel caso di controversie derivanti dal presente regolamento.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

L'articolo 9 riguarda il riesame periodico dell'applicazione del regolamento da parte della Commissione. Qui si specifica che la prima valutazione dovrà esaminare in particolare l'opportunità di estendere il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante possieda i necessari diritti per i territori interessati.

L'articolo 10 prevede la modifica di due strumenti esistenti che riguardano specificamente la tutela dei consumatori, in particolare il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE. Ciò comporterebbe l'inserimento del presente regolamento tra gli allegati di tali atti normativi in modo che possa essere attuato mediante le misure previste dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori e dalla direttiva sui provvedimenti inibitori.

L'articolo 11 riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali.

¹⁶ GU C [...], del [...], pag. [...].

- (2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.
- (3) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le altre forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni da parte di operatori residenti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.
- (4) Pertanto, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, le misure specifiche previste dal presente regolamento, che fissa una serie chiara, uniforme ed efficace di regole su alcuni aspetti in particolare, sono necessarie.
- (5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge di contrastare la discriminazione diretta e indiretta, comprese quindi le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.
- (6) Considerando che alcuni ostacoli normativi e amministrativi per gli operatori sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE.

¹⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento si applicano, *inter alia*, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, fatta salva tuttavia l'esclusione specifica prevista all'articolo 4 e la successiva valutazione di tale esclusione, di cui all'articolo 9. I servizi audiovisivi, compresi quelli la cui principale funzione consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, devono pertanto essere esclusi anch'essi, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.

- (7) La discriminazione può interessare anche i servizi nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda le vendite di biglietti per il trasporto di passeggeri. Tuttavia, a tale proposito il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ contengono già ampi divieti di discriminazione riguardanti tutte le pratiche discriminatorie cui il presente regolamento intende porre rimedio. Inoltre, si prevede che il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ venga modificato in tal senso nel prossimo futuro. Pertanto, e al fine di garantire la coerenza con il campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, i servizi nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento.
- (8) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le norme applicabili in materia fiscale, dato che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una base specifica per intervenire a livello dell'Unione in tale ambito.
- (9) A norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²², la scelta della legge applicabile ai contratti stipulati tra un consumatore e un professionista che eserciti le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o diriga, in qualche modo le sue attività verso tale paese o verso una pluralità di paesi comprendenti tale paese, non può avere il risultato di privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale. A norma del regolamento (UE) n. 1215/2012

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

²² Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

del Parlamento europeo e del Consiglio²³, nelle questioni connesse a un contratto tra un consumatore e un professionista le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, il consumatore può proporre un'azione contro l'altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato e l'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

- (10) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare sulle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, compresa l'applicazione di tali atti e norme nei singoli casi. In particolare, il semplice fatto che un operatore economico agisca in conformità alle disposizioni del presente regolamento non implica che egli diriga le sue attività verso lo Stato membro del consumatore ai fini di tale applicazione.
- (11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.
- (12) Sia i consumatori che le imprese devono essere tutelati dalla discriminazione per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento quando agiscono come clienti ai fini del presente regolamento. Tuttavia, tale protezione non dovrebbe estendersi ai clienti che acquistano un bene o un servizio per la rivendita, poiché interesserebbe sistemi di distribuzione ampiamente utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra imprese, quali la distribuzione esclusiva e selettiva, che in genere consentire ai fabbricanti di scegliere i propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto delle regole di concorrenza.

²³ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

²⁴ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

- (13) Le conseguenze per i clienti e per il mercato interno del trattamento discriminatorio in relazione alle transazioni commerciali relative alla vendita di beni o alla fornitura di servizi nell'Unione sono le stesse, indipendentemente dal fatto che l'operatore sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo. Di conseguenza, e al fine di garantire che gli operatori concorrenti siano soggetti agli stessi obblighi al riguardo, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi in ugual misura a tutti gli operatori che svolgono attività nell'Unione.
- (14) Per aumentare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e ad aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, gli operatori non devono impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.
- (15) Alcuni operatori usano diverse versioni delle loro interfacce online, per rivolgersi a clienti provenienti da diversi Stati membri. Ciò dovrebbe restare possibile, mentre reindirizzare un cliente da una versione dell'interfaccia online a un'altra senza il suo consenso esplicito dovrebbe essere vietato. Tutte le versioni dell'interfaccia online devono restare facilmente accessibili al cliente in ogni momento.
- (16) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza l'assenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali ragioni.
- (17) In una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il

divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese.

- (18) La prima di queste situazioni è quella in cui l'operatore vende beni la cui consegna transfrontaliera non viene effettuata da lui o per suo conto nello Stato membro di residenza del cliente. In tale situazione, l'acquirente deve poter acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni relative alla consegna di cui godrebbero analoghi clienti residenti nello Stato membro dell'operatore. Ciò può significare che un cliente straniero debba ritirare il bene in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui l'operatore ne effettua la consegna. In questo caso, non occorre effettuare l'iscrizione al registro IVA nello Stato membro del cliente, né provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni.
- (19) La seconda situazione riguarda la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall. In questo caso, non è richiesta la consegna fisica, poiché i servizi vengono forniti per via elettronica. L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato in conformità delle norme sul mini sportello unico per l'IVA (MOSS) previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio²⁶.
- (20) Infine, l'applicazione di condizioni generali di accesso diverse per motivi connessi a tali criteri non dovrebbe essere giustificata neppure nel caso in cui l'operatore fornisca servizi e il cliente li riceva nella sede dell'operatore o in un luogo scelto da questi e diverso dallo Stato membro di cui il cliente è cittadino o in cui ha il suo luogo di residenza o di stabilimento. Tali situazioni riguardano, a seconda dei casi, la prestazione di servizi quali l'alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto e la vendita di biglietti d'ingresso per festival musicali o parchi divertimento. In tali circostanze, l'operatore non è tenuto a iscriversi al registro dell'IVA in un altro Stato membro né a effettuare la consegna transfrontaliera dei beni.
- (21) In tutti questi casi, in virtù delle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012, se l'operatore non esercita la propria attività nello Stato membro del consumatore o le sue attività non vi sono dirette, o se il cliente non è un consumatore, il rispetto del presente regolamento non comporta costi aggiuntivi per l'operatore associati alla giurisdizione o a differenze nella normativa applicabile. Se, al contrario, esercita o dirige le sue attività verso lo Stato membro del consumatore l'operatore ha manifestato la sua intenzione di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di tale Stato membro e ha quindi potuto tener conto dei costi connessi.

²⁶

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

- (22) Gli operatori che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE²⁷ del Consiglio non sono tenuti al pagamento dell’IVA. Per tali operatori, quando prestano servizi mediante mezzi elettronici, il divieto di applicare condizioni generali di accesso diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, comporterebbe l’obbligo di iscriversi **per tenere conto** dell’IVA di altri Stati membri e potrebbe comportare costi aggiuntivi, cosa che rappresenterebbe un onere sproporzionato, considerando le dimensioni e le caratteristiche degli operatori interessati. Pertanto, questi operatori dovrebbero essere esentati da tale divieto finché è applicabile il suddetto regime.
- (23) In ognuna di queste situazioni, agli operatori, in alcuni casi, può essere impedito di vendere beni o prestare servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, in virtù di uno specifico divieto o di un requisito stabilito dal diritto dell’Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell’Unione. Le legislazioni degli Stati membri possono inoltre richiedere, conformemente al diritto dell’Unione, agli operatori di rispettare determinate norme per la fissazione del prezzo dei libri. Agli operatori non dovrebbe essere impedito di osservare tali leggi, ove necessario.
- (24) Ai sensi del diritto dell’Unione, gli operatori sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare, compresi i marchi di pagamento. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, tenuto conto del quadro giuridico vigente per i servizi di pagamento, non vi sono ragioni affinché gli operatori discriminino i clienti all’interno dell’Unione rifiutando di effettuare alcune operazioni commerciali, o applicando a tali transazioni modalità di pagamento diverse, per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. In questo particolare contesto, l’ingiustificata disparità di trattamento per motivi legati all’ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione dovrebbe essere a sua volta espressamente vietata. Occorre inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, compresi gli operatori, di esigere che i conti bancari siano ubicati in un determinato Stato membro per accettare un pagamento in euro.
- (25) La direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ ha introdotto rigorosi requisiti di sicurezza relativamente agli ordini e al trattamento dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di pagamento e per quelli più tradizionali, in particolare per i pagamenti online. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare la cosiddetta autenticazione a due fattori del cliente, un processo di autenticazione che convalida l’identità dell’utente di un servizio di pagamento o di un’operazione di pagamento. Per le transazioni a distanza, come i pagamenti online, i requisiti di sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono un link dinamico all’importo della transazione e al conto del beneficiario, per proteggere

²⁷ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

²⁸ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).

l'utilizzatore riducendo al minimo i rischi in caso di errori o attacchi fraudolenti. In virtù di tali disposizioni, il rischio di frodi nei pagamenti per acquisti sul territorio nazionale od oltrefrontiera risulta identico e non dovrebbe essere usato come argomento per rifiutare o discriminare le transazioni commerciali all'interno dell'Unione.

- (26) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme sulla concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli accordi che impongono agli operatori commerciali l'obbligo di non praticare vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione²⁹ a determinati clienti o a clienti in determinati territori, sono generalmente considerate restrittive della concorrenza e non possono, di norma, essere esentati dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. Anche quando non sono contemplati dall'articolo 101 del TFUE, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, essi pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e possono essere utilizzati per eludere le disposizioni del presente regolamento. Le disposizioni di tali accordi e di accordi di altro tipo in materia di vendite passive che richiedono all'operatore di agire in violazione del presente regolamento dovrebbero pertanto essere automaticamente prive di validità. Tuttavia, il presente regolamento, in particolare le disposizioni relative all'accesso a beni o servizi, non dovrebbe pregiudicare gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi incaricati di adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'imposizione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive agli operatori in caso di violazione del presente regolamento.
- (28) I consumatori dovrebbero poter ricevere assistenza da parte delle autorità competenti allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie con gli operatori derivanti dall'applicazione del presente regolamento, ad esempio attraverso l'uso di un modulo uniforme per i reclami.
- (29) Il presente regolamento sarà sottoposto regolarmente a valutazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie. La prima valutazione dovrà concentrarsi in particolare sull'eventuale estensione del divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.
- (30) Al fine di agevolare l'applicazione efficace delle norme stabilite nel presente regolamento, dovrebbe essere possibile ricorrere ai meccanismi per garantire la cooperazione transfrontaliera tra autorità competenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ anche in relazione a tali norme.

²⁹ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

³⁰ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i

Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 2006/2004 si applica solo riguardo alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, tali misure dovrebbero essere adottabili solo nei casi in cui il cliente è un consumatore. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2006/2004.

- (31) Al fine di consentire la proposta di provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori da atti che violino il presente regolamento, conformemente alla direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, tale direttiva dovrebbe a sua volta essere modificata in modo da includere un riferimento al presente regolamento nell'allegato I.
- (32) Gli operatori, le autorità pubbliche e le altre parti interessate dovrebbero avere tempo sufficiente per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento e garantirne il rispetto. Alla luce delle particolari caratteristiche dei servizi prestati per via elettronica diversi da quelli che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, è opportuno applicare il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) soltanto a partire da una data successiva rispetto alla prestazione di tali servizi.
- (33) Al fine di conseguire l'obiettivo di contrastare efficacemente la discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento dei clienti, è opportuno adottare un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò è necessario per garantire che le norme antidiscriminatorie vengano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione ed entrino in vigore simultaneamente. Solo un regolamento garantisce il grado di chiarezza, uniformità e certezza del diritto necessario per consentire ai clienti di beneficiare pienamente di tali norme.
- (34) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero impedire la discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento dei clienti, compreso il blocco geografico, nelle transazioni con gli operatori all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della natura transfrontaliera del problema e dell'insufficiente chiarezza del quadro giuridico vigente, ma, data la portata del problema e i suoi potenziali effetti sugli scambi nel mercato interno, può invece essere realizzato più efficacemente a livello dell'Unione, l'UE può adottare le misure necessarie in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dei suoi articoli 16 e 17,

consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

³¹ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti.
2. Il presente regolamento si applica nei seguenti casi:
 - (a) l'operatore vende beni e presta servizi, o intende farlo, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il cliente ha la residenza o il luogo di stabilimento;
 - (b) l'operatore vende beni e presta servizi, o intende farlo, nello stesso Stato membro in cui il cliente ha la residenza o il luogo di stabilimento, ma il cliente è cittadino di un altro Stato membro;
 - (c) l'operatore vende beni e presta servizi, o intende farlo, in uno Stato membro in cui il cliente si trovi temporaneamente senza che vi risieda o vi abbia il suo luogo di stabilimento.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.
4. Il presente regolamento non pregiudica le norme applicabili in materia fiscale.
5. Il presente regolamento non pregiudica gli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1215/2012.
6. Ove le disposizioni del presente regolamento siano in conflitto con le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE, prevalgono le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, all'articolo 2, paragrafi 10, 20 e 30 del

regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio³² e all'articolo 4, paragrafi 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 e 30 della direttiva (UE) 2015/2366.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- (c) “cliente”: un consumatore o un'impresa che ha la cittadinanza di uno Stato membro o ha la propria residenza o luogo di stabilimento in uno Stato membro e che intende acquistare o acquista un bene o un servizio all'interno dell'Unione, a scopo diverso dalla rivendita;
- (d) “condizioni generali di accesso”: tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un operatore, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico da o per conto dell'operatore e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra l'operatore e il cliente;
- (e) “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque imposta dalle autorità giudiziarie; l'acqua, il gas e l'energia elettrica sono considerati beni ai sensi del presente regolamento quando sono messi in vendita in volume limitato o in quantità determinata;
- (f) “interfaccia online”: qualsiasi software, compresi siti web e applicazioni, gestiti da o per conto di un commerciante che serve a fornire ai clienti l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore al fine di effettuare una transazione commerciale riguardo a tali beni o servizi;
- (g) “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 57 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione;
- (h) “operatore” qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

Articolo 3

Accesso alle interfacce online

1. Gli operatori non possono bloccare o limitare attraverso l'uso di misure tecnologiche o in altro modo l'accesso dei clienti alle loro interfacce online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.
2. Gli operatori non possono, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, reindirizzare i clienti ad una versione della loro

³² Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non abbia dato preventivamente il proprio consenso esplicito al reindirizzamento.

In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione originale dell'interfaccia online deve restare facilmente accessibile per il cliente in questione.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento di determinati clienti o di clienti in determinati territori sia necessario al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.
4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione. Tale giustificazione è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Articolo 4

Accesso a beni o servizi

1. Gli operatori non applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle seguenti situazioni:
 - (a) l'operatore vende beni la cui consegna transfrontaliera nello Stato membro del cliente non viene effettuata da o per conto dell'operatore;
 - (b) l'operatore fornisce servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti;
 - (c) l'operatore fornisce servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), e tali servizi sono prestati al cliente nei locali dell'operatore o in un luogo fisico in cui l'operatore esercita la sua attività, in uno Stato membro diverso da quello di cui il cliente ha la cittadinanza o in cui ha la residenza o il luogo di stabilimento.
2. Il divieto di cui al del paragrafo 1, lettera b) non si applica agli operatori esentati dall'IVA in base alle disposizioni del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica quando una disposizione specifica prevista dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione impedisce all'operatore di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori.

Per quanto riguarda le vendite di libri, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce agli operatori di applicare prezzi diversi a clienti in determinati territori, qualora

siano tenuti a farlo a norma di leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Non discriminazione per motivi legati al pagamento

1. Gli operatori non possono applicare condizioni diverse di pagamento per la vendita di beni e la prestazione di servizi per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l'ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, nei seguenti casi:
 - (a) i pagamenti vengono effettuati tramite transazioni elettroniche mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta all'interno dello stesso marchio di pagamento;
 - (b) il beneficiario può richiedere l'autenticazione forte del cliente da parte del pagatore a norma della direttiva (UE) 2015/2366;
 - (c) i pagamenti sono effettuati in una valuta accettata dal beneficiario.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude agli operatori la possibilità di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012. Le spese addebitate non superano i costi sostenuti dall'operatore per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

Articolo 6

Accordi sulle vendite passive

Gli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive, impongono agli operatori l'obbligo di agire in violazione del presente regolamento sono automaticamente nulli.

Articolo 7

Esecuzione da parte delle autorità degli Stati membri

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che l'organismo o gli organismi designati responsabili del rispetto del presente regolamento dispongano di mezzi adeguati ed efficaci .
2. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Assistenza ai consumatori

1. Ogni Stato membro conferisce la responsabilità di fornire assistenza pratica ai consumatori a uno o più organismi in caso di controversia tra un consumatore e un operatore derivante dall'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete tale compito.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono fornire ai consumatori un modello uniforme di modulo per presentare reclami agli organismi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione assiste gli organismi nell'elaborazione di tale modello.

Articolo 9

Clausola di revisione

1. Entro il *[data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]* e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.
2. La prima valutazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, allo scopo di stabilire se il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vada applicato anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Articolo 10

Modifiche del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/UE

1. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il seguente punto *[numero]*: “[numero] [titolo completo del presente regolamento] (GU L XX, XX.XX.anno, pag. X), solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. XXXX/anno”.
2. All'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il seguente punto *[numero]*: “[numero] [titolo completo del presente regolamento] (GU L XX, XX.XX.anno, pag. X)”.

Articolo 11

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal *[data: sei mesi dopo la data della sua pubblicazione]*.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica tuttavia a decorrere dal 1° luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente